



STUDIO LEGALE
Prof. avv. Iolanda Piccinini
Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma
Avv. Marco Isceri
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma
T. 06.3216789 (anche fax)
Via Cintia n. 59 – 02100 Rieti
T. 0746/482652 – F. 0746.270156
info@piccininistudiolegale.it
piccininistudiolegale.it



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Sezione Lavoro

RICORSO EXART. 414 C.P.C.

PER:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Codice fiscale
Blasetti	Maurizio	L'Aquila (AQ)	14/09/1984	Via Valle Ara 22 - 02038 Scandrigli (RI)	BLSMRZ84P14A345Y
Cartolano	Gianluca	Locri (RC)	04/05/1977	Via Girolamo 8 - 89047 Roccella Ionica (RC)	CRTGLC77E04D976G
Falcone	Fabio	Rieti (RI)	15/06/1969	Via Leone Cattani 2 - 02100 Rieti (RI)	FLCFBA69H15H282K
Fornara	Alessandro	Rieti (RI)	15/08/1970	Via Fara Sabina - 02100 Rieti (RI)	FRNLSN70M15H282E
Pace	Emanuele	Cittaducale (RI)	08/01/1971	Viale degli Abruzzi 6A - 02015 Cittaducale (RI)	PCAMNL71A08C746V
Petroni	Giovanni	Rieti (RI)	01/04/1964	Via Donatello 16 - 02100 Rieti (RI)	PTRGNN64D01H282Q
Pitorri	Andrea	Rieti (RI)	01/09/1978	Colle Agnelone - 02030 Torricella in Sabina (RI)	PTRNDR78P01H282Q
Reccia	Giuseppe	Grumo Nevano (NA)	18/05/1965	Via Giuseppe di Vittorio 12 - 02100 Rieti (RI)	RCCGPP65E18E224E
Rotili	Gabriele	Rieti (RI)	13/03/1974	Via Giorlandina 81 - 02100 Rieti (RI)	RTLGR174C13H282L
Talarico	Raffaele	Roma (RM)	27/09/1984	Via degli Ulivi 8 - 02037 Poggio Moiano (RI)	TLRRFL84P27H501J

rappresentati e difesi dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMRC87R04H282I – PEC: marcoisceri@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giuste procure da intendersi in calce al presente atto

- ricorrenti -

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (00153 – RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186 Roma RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- resistente -

NONCHÉ CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: drla@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di



legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- resistente -

NONCHÉ CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DI RIETI (C.F.: 80004890572 – PEC: uspri@postacert.istruzione.it), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, avente sede legale sita in Via C. Verani, n. 7 - 02100 (RI), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186 Roma RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- resistente -

NONCHÉ NEI CONFRONTI: di tutti gli aspiranti – allo stato non identificabili – inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e delle graduatorie provinciali permanenti per la I fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente tecnico (AT), Collaboratore Scolastico (CS), Cuoco (CU), Collaboratore Scolastico tecnico (addetto Aziende agrarie – CR) in cui i ricorrenti risultano inseriti per il triennio 2021/2024 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione dei ricorrenti – sarebbero retrocessi.

OGGETTO DELLA CAUSA: graduatorie III e I fascia personale A.T.A. – riconoscimento del maggior punteggio spettante per il servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto – erronea considerazione del servizio come attività resa alle dipendenze di Amministrazioni statali – **divieto di discriminazione del personale che ha svolto servizio non in costanza di nomina rispetto ai colleghi che lo hanno espletato in costanza di nomina** – maggior quantificazione del punteggio ai fini della nomina – uguale necessaria considerazione del “sacrificio subito” – disapplicazione del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e dei DDG istitutivi dei bandi per le graduatorie di I fascia.

INDICE	
PREMESSA	3
FATTO DIRITTO	4
A) Sul diritto dei ricorrenti all'attribuzione del maggior punteggio spettante:	12
A.1) Il quadro normativo: gli artt. 485, comma 7, e 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 1994; l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.	12
A.2) L'interpretazione del Consiglio di Stato e della Corte Suprema di Cassazione	12
Conclusioni	14



PREMESSA

La controversia riguarda **dieci ricorrenti** che hanno fatto domanda di inserimento o di aggiornamento nelle **graduatorie di circolo e di istituto per la III fascia A.T.A.** (ai sensi del D.M. n. 50 del 2021) valide per il **triennio 2021/2024**, e/o nelle **graduatorie provinciali permanenti per la I fascia A.T.A. cd. “24 mesi” e valide per l’a.s. 2023/2024**, destinate agli aspiranti alle supplenze per le seguenti posizioni: assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria, collaboratore scolastico, cuoco.

Gli stessi, **avendo prestato servizio militare di leva obbligatoria**, o servizio sostitutivo assimilato, **non in costanza di rapporto** (e successivamente al conseguimento di un titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria) hanno ottenuto un punteggio più basso rispetto ai colleghi che hanno espletato il medesimo servizio, ma in costanza di nomina.

Infatti, ai sensi del D.M. n. 50 del 2021, valido per i candidati della III fascia, come si specificherà meglio in seguito, **il servizio obbligatorio prestato dai candidati (non in costanza di nomina) è valutato dall'Amministrazione in misura sensibilmente inferiore**, addirittura dieci volte meno, **rispetto a coloro che lo hanno prestato quando erano già titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero**, come personale in ruolo o anche come supplente: per l'anno di servizio obbligatorio svolto, nel primo caso (servizio svolto non in costanza di nomina) sono attribuiti 0,60 punti, come se l'attività fosse resa alle dipendenze di un'Amministrazione statale; mentre, nel secondo caso (servizio svolto in costanza di nomina, sia a tempo indeterminato che come supplenza) 6 punti.

La stessa disparità di trattamento si riscontra nell'attribuzione del punteggio dei candidati **per la I fascia A.T.A.**, il cui anno di servizio militare obbligatorio o ad esso assimilato viene considerato reso alle dipendenze dell'amministrazione statale, con conseguente attribuzione di 0,60 punti invece che di 6 punti (attribuiti a coloro che lo hanno espletato in costanza di nomina).

Pertanto, i ricorrenti sono stati penalizzati in graduatoria rispetto ai colleghi che, sempre in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52 Cost., hanno svolto il medesimo servizio per il medesimo arco temporale: se quando il candidato ha svolto il servizio militare sussisteva già un rapporto (a tempo indeterminato oppure a termine, è indifferente) di lavoro con il Ministero, il servizio viene valutato - per quell'anno - 6 punti, altrimenti 0,60.

Dunque, i lavoratori in epigrafe, di fronte ad un evidente disparità di trattamento che non trova alcun fondamento sul piano normativo **chiedono**, in virtù del **principio di non discriminazione** – sancito a livello comunitario e confermato (nel caso di specie del personale ATA della scuola pubblica) dalla più recente interpretazione del Consiglio di Stato e della Cassazione – **la corretta attribuzione, previo adeguamento, del punteggio di servizi nelle predette graduatorie.**



* * *

FATTO

Le circostanze che seguono sono **tutte pacifiche e risultano documentalmente.**

1. Tutti i ricorrenti hanno fatto domanda per l'inserimento e/o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024 e/o nelle graduatorie permanenti I fascia A.T.A., cd. "24 mesi" della Provincia di Rieti. Essi sono attualmente in servizio con contratti a termine presso istituti scolastici tutti siti nella **Provincia di Rieti**, oppure hanno ivi svolto l'ultimo servizio, oppure ancora concorrono per l'assegnazione di incarichi nella medesima Provincia (**doc. all. 1**).
2. **Tutti i ricorrenti, come si evince dalle schede personali allegate sub doc. 1, hanno conseguito il titolo di studio, costituente anche titolo di accesso alle graduatorie scolastiche** (provinciali, di circolo e di istituto) **prima dell'espletamento del servizio militare.** Pertanto, gli stessi erano idonei a svolgere le mansioni di personale ATA.
3. Si noti che i sig.ri Pitorri e Talarico hanno svolto il servizio militare prima del conseguimento del diploma, ma, dato che al tempo per accedere al profilo di collaboratore scolastico **era sufficiente la licenza di scuola media** (il diploma di scuola secondaria di primo grado non è più un titolo di accesso valido a partire dal bando ATA terza fascia per l'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio scolastico 2008-2011¹), anche essi – quando hanno prestato servizio militare – erano in possesso di titolo di accesso valido ai fini delle graduatorie scolastiche.
4. In particolare (doc. all. 1 *bis*):
 - **Maurizio Blasetti** – diploma di maturità conseguito il 7 luglio 2003 e ha prestato servizio militare nell'a.s. 2003/2004;
 - **Gianluca Cartolano** – diploma di maturità conseguito il 11 luglio 1995 e ha prestato servizio militare nell'a.s. 2001/2002;
 - **Fabio Falcone** – diploma di maturità conseguito il 27 luglio 1990 e ha prestato servizio militare nell'a.s. 1991/1992;
 - **Alessandro Fornara** – diploma di maturità conseguito il 21 luglio 1989 e ha prestato servizio militare nell'a.s. 1990/1991;
 - **Emanuele Pace** – diploma di maturità conseguito il 16 luglio 1990 e ha prestato servizio militare nell'a.s. 1993/1994;
 - **Giovanni Petroni** – diploma di maturità conseguito il 2 agosto 1983 e ha prestato servizio militare nell'a.s. 1984/1985;
 - **Andrea Pitorri** – diploma di maturità conseguito il 16 giugno 2001 e ha prestato servizio militare nell'a.s. 1997/1998;
 - **Giuseppe Reccia** – diploma di maturità conseguito il 29 luglio 1984 e ha prestato servizio militare nell'a.s. 1985/1986;

¹ Infatti, prima del 2008, il DM n. 55 del 9.6.2005 prevedeva – all'art. 1.2 – che per il profilo ATA il titolo di studio previsto per l'accesso fosse la licenza media. La stessa previsione era contenuta nei precedenti DD.MM..



- **Gabriele Rotili** – diploma di maturità conseguito nel 1995 e ha prestato servizio militare nell’a.s. 1996/1997;
 - **Raffaele Talarico** – diploma di licenza media conseguito il 28 giugno del 2000, quello di maturità il 4 luglio 2012, e ha prestato servizio militare nell’a.s. 2004/2005.
5. Inoltre, tutti i ricorrenti hanno prestato servizio militare obbligatorio o assimilato/sostitutivo entro il termine di entrata in vigore della L. n. 226/2004 (1° gennaio 2005), che ha sospeso il servizio militare obbligatorio.
 6. Gli stessi hanno presentato, tramite l’apposito portale telematico, ai sensi dei decreti istitutivi delle menzionate graduatorie, domanda per i profili di assistente amministrativo/assistente tecnico/collaboratore scolastico/collaboratore scolastico addetto Aziende agrarie/cuoco, in cui hanno dichiarato di aver svolto, tra i titoli di servizio, un periodo di servizio militare di leva obbligatorio o di servizio civile sostitutivo (**doc. all. 2**).
 7. Il Ministero ha valutato, ai sensi del D.M. n. 50 del 2021 per la III fascia, e ai sensi dei DDG nn. 553/554/555/556/557 del 2023 per la I fascia, e delle rispettive tabelle di valutazione – riguardanti i profili di: assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratori scolastici, collaboratori scolastici addetti alle aziende agrarie e cuochi – l’anno di servizio militare (o servizio civile sostitutivo) obbligatorio svolto 0,60 punti (oppure 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni – **doc. all. 3**).
 8. Infatti, specificamente nell’allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A), pag. 17, DM n. 50 del 2021, tra le “Avvertenze”, il Ministero stabilisce che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (cfr. **doc. all. 3**).
 9. I servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, come risulta dalle tabelle allegate al citato D.M., sono conteggiati 0,60 punti ogni anno (oppure 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; cfr. **doc. all. 3**).
 10. Invece, come risulta sempre dalle “Avvertenze” di cui all’allegato A del citato D.M., *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”*, dunque valutati per intero, come fossero servizi prestati nella qualifica di A.T.A. nel modo seguente: 6 punti per ogni anno di servizio oppure 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (cfr. **doc. all. 3**).
 11. La medesima disparità di trattamento si è verificata per gli aspiranti alla I fascia del personale A.T.A. che – ai sensi dei DDG che hanno indetto i concorsi per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 1994 – hanno ricevuto una valutazione, per quanto riguarda l’anno di servizio militare obbligatorio svolto non in costanza



di nomina, di 0,60 punti (oppure 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), considerato come servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali, mentre i colleghi che hanno espletato il medesimo servizio in costanza di nomina hanno ricevuto una valutazione, per l'anno di servizio svolto, di 6 punti (oppure di 0,50 per ogni mese di servizio svolto o frazione di 15 giorni) (cfr. **doc. all. 3**).

12. Nello specifico, i ricorrenti aspiranti alla III fascia hanno ottenuto i seguenti punteggi (cfr. schede personali di valutazione dei titoli di servizio allegate *sub doc. all. 1*)²:

A. Blasetti Maurizio

i. per il profilo di “*assistente amministrativo*”

- 9,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 2,60 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 2003/2004;

per un punteggio totale di 11,60;

ii. per il profilo di “*assistente tecnico*”

- 9,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 2,60 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 2003/2004; per un punteggio totale di 11,60;

iii. per il profilo “*collaboratore scolastico*”

- 9,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 2,60 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 2003/2004;

per un punteggio totale di 11,60;

B. Falcone Fabio

i. per il profilo “*assistente amministrativo*”

- 6,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 1,30 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 1991/1992;

per un punteggio totale di 7,30;

² **Avvertenza:** per quantificare il punteggio relativo al servizio militare prestato occorre consultare la tabella dei servizi resi ma, poiché la dicitura automatica (che applica i DM) è “*servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali*”, è necessario individuare l'anno di svolgimento del servizio militare e ricavarne – per differenza con gli altri anni – il relativo punteggio.



ii. per il profilo “*assistente tecnico*”

- 6,00 per il punteggio titolo d’accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 4,10 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell’a.s. 1991/1992;

per un punteggio totale di 10,10;

iii. per il profilo di “*collaboratore scolastico*”

- 6,00 per il punteggio titolo d’accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 1,65 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell’a.s. 1991/1992;

per un punteggio totale di 7,65;

C. Fornara Alesssandro

i. per il profilo “*assistente amministrativo*”

- 8,00 per il punteggio titolo d’accesso;
- 0,60 per il punteggio titoli culturali;
- 1,90 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell’a.s. 1990/1991;

per un punteggio totale di 10,50;

ii. per il profilo “*assistente tecnico*”

- 8,00 per il punteggio titolo d’accesso;
- 0,60 per il punteggio titoli culturali;
- 1,90 per il punteggio servizi di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell’a.s. 1990/1991;

per un punteggio totale di 10,50;

iii. per il profilo “*collaboratore scolastico*”

- 8,00 per il punteggio titolo d’accesso;
- 0,30 per il punteggio titoli culturali;
- 4,70 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell’a.s. 1990/1991;

per un punteggio totale di 13;

D. Pace Emanuele

i. per il profilo “*assistente amministrativo*”

- 9,67 per il punteggio titolo d’accesso;



- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 2,60 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s.1993/1994;

per un punteggio totale di 12,27;

ii. per il profilo di *“assistente tecnico”*

- 9,67 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 2,60 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s.1993/1994;

per un punteggio totale di 12,27;

iii. per il profilo di *“collaboratore scolastico”*

- 9,67 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 10,60 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 1993/1994;

per un punteggio totale di 20,27;

E. Petroni Giovanni

i. per il profilo di *“assistente amministrativo”*

- 8,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,60 per il punteggio titoli culturali;
- 2,95 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso degli aa. ss. 1983/1984 e 1984/1985;

per un punteggio totale di 11,55;

ii. per il profilo *“assistente tecnico”*

- 8,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,60 per il punteggio titoli culturali;
- 2,95 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso degli aa. ss. 1983/1984 e 1984/1985;

per un punteggio totale di 11,55;

iii. per il profilo di *“collaboratore scolastico tecnico (addetto aziende agrarie)”*

- 7,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 3,00 per il punteggio titoli culturali;
- 3,80 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso degli aa. ss. 1983/1984 e 1984/1985;



per un punteggio totale di 13,80;

F. Pitorri Andrea

i. per il profilo di *“cuoco”*

- 9,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,25 per il punteggio titoli culturali;
- 0,50 per il punteggio servizi, per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso degli aa. ss. 1996/1997 e 1997/1998;

per un punteggio totale di 9,75;

ii. per il profilo di *“collaboratore scolastico”*

- 9,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,25 per il punteggio titoli culturali;
- 0,50 per il punteggio servizi, per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso degli aa. ss. 1996/1997 e 1997/1998;

per un punteggio totale di 9,75;

G. Reccia Giuseppe

i. per il profilo di *“assistente amministrativo”*

- 9,00 per il punteggio titolo d'accesso;
- 2,10 per il punteggio titoli culturali;
- 1,20 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 1985/1986;

per un punteggio totale di 12,30;

H. Rotili Gabriele

i. per il profilo di *“assistente amministrativo”*

- 6,17 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- 0,00 per il punteggio servizi, invece di 6 punti per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 1996/1997;

per un punteggio totale di 6,17;

ii. per il profilo di *“assistente tecnico”*

- 6,17 per il punteggio titolo d'accesso;
- 0,00 per il punteggio titoli culturali;



- 0,00 per il punteggio servizi, invece di 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 1996/1997³;

per un punteggio totale di 6,17;

iii. per il profilo di “*collaboratore scolastico*”

- 6,17 per il punteggio titolo d'accesso;

- 0,00 per il punteggio titoli culturali;

- 0,00 per il punteggio servizi, invece di 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 1996/1997;

per un punteggio totale di 6,17.

I. Talarico Raffaele

i. per il profilo di “*collaboratore scolastico*”

- 1,10 per il punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014;

- 6,00 per il punteggio titolo d'accesso;

- 0,30 per il punteggio titoli culturali;

- 0,50 per il punteggio servizi, relativo al servizio militare obbligatorio svolto nell'a.s. 2004/2005;

per un punteggio totale di 7,90.

13. Invece, i ricorrenti iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti (di Rieti), cd. “24 mesi” e valide per l'a.s. 2023/2024, per la I fascia ATA hanno ottenuto i seguenti punteggi (come risulta dall'ultima graduatoria, che viene aggiornata annualmente, al 29.7.2023 – **doc. all. 4**):

A. Cartolano Gianluca

i. per il profilo di “*assistente amministrativo*”

- 20,00 per il punteggio precedentemente riconosciuto;

- 10,00 per il punteggio di ammissione;

- 6,00 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso dell'a.s. 2001/2002;

- 0,00 per il punteggio titoli culturali;

per un punteggio totale di 36,00.

B. Falcone Fabio

i. per il profilo di “*collaboratore scolastico*”

³ È irrilevante che il sig. Rotili non abbia indicato in domanda il servizio militare prestato in quanto, per il principio del cd. “soccorso istruttorio”, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di integrare la domanda presentata. In ogni caso, la stessa Amministrazione deve ora riconoscere al ricorrente il giusto punteggio, a prescindere dalla richiesta in domanda, che non avrebbe potuto trovare giusto soddisfacimento stante la previsione normativa contestata, superabile solo con l'intervento della Magistratura, mediante la disapplicazione degli atti amministrativi lesivi del suo diritto.



- 2,00 per il punteggio di ammissione;
 - 4,95 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso dell'a.s. 1991/1992;
 - 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- per un punteggio totale di 6,95;

ii. per il profilo di “*assistente tecnico*”

- 6,00 per il punteggio di ammissione;
 - 15,10 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso dell'a.s. 1991/1992;
 - 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- per un punteggio totale di 21,10.

C. Pace Emanuele

i. per il profilo di “*collaboratore scolastico*”

- 16,30 per il punteggio precedentemente riconosciuto;
 - 3,50 per il punteggio di ammissione;
 - 4,50 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso dell'a.s. 1993/1994;
 - 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- per un punteggio totale di 24,30.

D. Petroni Giovanni

i. per il profilo di “*collaboratore scolastico*”

- 3,00 per il punteggio di ammissione;
 - 18,20 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso dell'a.s. 1993/1994;
 - 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- per un punteggio totale di 21,20.

E. Reccia Giuseppe

i. per il profilo di “*collaboratore scolastico*”

- 3,50 per il punteggio di ammissione;
 - 5,10 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso dell'a.s. 1991/1992;
 - 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- per un punteggio totale di 8,60;
- per il profilo di “*assistente tecnico*”



- 9,00 per il punteggio di ammissione;
 - 15,60 per il punteggio servizi, di cui 0,60 per il servizio militare obbligatorio svolto nel corso dell'a.s. 1991/1992;
 - 0,00 per il punteggio titoli culturali;
- per un punteggio totale di 24,60.

14. Nel mese di settembre 2023, **ciascuno dei ricorrenti ha diffidato** il Ministero con note volte a rivendicare il diritto al riconoscimento di un punteggio maggiorato per il servizio obbligatorio svolto “non in costanza di nomina”, senza ottenere alcun riscontro (**doc. all. 5**).

* * *

Tanto premesso in fatto, si osserva in

DIRITTO

A) SUL DIRITTO DEI RICORRENTI ALL'ATTRIBUZIONE DEL MAGGIOR PUNTEGGIO SPETTANTE

A.1 IL QUADRO NORMATIVO: GLI ARTT. 485, COMMA 7, E 569, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 297 DEL 1994; L'ART. 2050 DEL D.LGS. N. 66 DEL 2010.

La disciplina posta dal DM n. 50 del 2021 (richiamato nel DM n. 9256 del 18.3.2021) e dai DDG per la I Fascia ATA vanno disapplicati in quanto in contrasto con la normativa primaria, posta dall'art. 485, comma 7 del D.Lgs. n. 297/1994 per il personale docente e dall'art. 569, comma 3 D.Lgs. cit. per il personale ATA, nonché dall'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (recante il Codice dell'Ordinamento Militare) e dall'art. 52 Cost.

L'art. 52, comma 2, Cost. prevede che *“il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”*.

L'art. 485, comma 7 del D.Lgs. n. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*; per il personale ATA, **l'art. 569, comma 3, TU Scuola** prevede analogamente che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

L'art. 2050 del COM, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo per concorsi pubblici dispone, al **comma 1**, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e, poi, al **comma 2**, che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

*



A.2 L'INTERPRETAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sulla interpretazione delle citate disposizioni si è pronunciata la Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 5679 del 2020, stabilendo che *“il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni «dato sensu» concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”*. Dello stesso tenore è il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1720 del 2022, ribadita anche più recentemente dalla sentenza n. 266 del 2023).

La SC, con la pronuncia in commento, non ha ritenuto – ai fini dell'attribuzione del punteggio integrale ai candidati che avessero svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di pubblico impiego – decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 cit. riguarderebbe solo i concorsi e non le graduatorie scolastiche.

Anche le GPS e le graduatorie di circolo e di istituto, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione, sono selezioni *latu sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e, dunque, non si sottraggono ad una interpretazione quantomeno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

Piuttosto, la SC ha ritenuto, all'esito di una lettura combinata dei primi due commi dell'art. 2050 COM, che il comma 2 non si ponga in contrasto al comma 1, limitandone la portata applicativa, ma ne costituisca – al contrario – una specificazione, nel senso che **anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali**.

Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica, ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione, non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi.

La condizione richiesta dal DM n. 50/2021, di cui si chiede la disapplicazione in parte *qua*, finirebbe per penalizzare l'aspirante che al tempo era stato dichiarato idoneo alla visita di leva e, in quanto tale, **non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva!**

In effetti, ultimato il percorso di studi necessario per conseguire il titolo di accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato idoneo – ai sensi della L. n. 191/1975 – aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al distretto militare, che provvedeva in pochissimo tempo all'arruolamento.



La S.C. ha, quindi, concluso affermando che “l’art. 2050, si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” (Cass. n. 5679/2020).

Orientamento confermato anche da pronunce successive: Cass. n. 15127/2021, Cass. n. 15467/2021, Cass. 41894/2021 e Cass. n. 35380/2021.

Si noti che le decisioni citate riguardano il personale docente, ma i medesimi principi vanno estesi anche al personale ATA, in forza dell’art. 569, comma 3, cit., di contenuto identico rispetto all’art. 485 TU 297/1994.

Va, infine, precisato che non vale ad escludere la illegittimità del DM n. 50/2021 e dei DDG citati la previsione, ivi contenuta, della valutabilità anche del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di pubblico impiego, e ciò in quanto per tale servizio viene attribuito un punteggio (0,60 punti) ben inferiore rispetto a quello di 6 punti attribuito invece per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, laddove il principio desumibile dalle pronunce della SC appena richiamate è quello della **piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione della graduatoria** (cfr. Trib. Roma n. 10026 del 30.11.2021 e Trib. Milano del 29.3.23022).

Anche numerosi **Tribunali di merito** hanno quindi riconosciuto il diritto degli aspiranti al punteggio pieno per il servizio militare svolto non in costanza di nomina: Trib. Milano sent. n. 1696/2022; Trib. Messina sent. n. 13889/2018.

Alla luce dei detti principi desumibili dall’art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 e dell’art. 569, comma 3, D.Lgs. cit., dall’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 e dall’art. 52 Cost., vanno disapplicate, perché illegittime, le previsioni di rango secondario del DM n. 50 del 3.3.2021 e del DM n. 9256 del 18.3.2021, nonché dei DDG relativi alla I Fascia ATA, laddove prevedono la valutazione con integrale punteggio di 6 punti, per le graduatorie di Circolo e di Istituto e Provinciali, del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro.

Per concludere, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento, nelle graduatorie di cui è causa, sia per quelle provinciali sia per quelle di Istituto, dell’integrale punteggio di 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, oppure



di 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare obbligatorio o frazione superiore a 15 giorni.

CONCLUSIONI

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, **chiedono** all'Ecc.mo Tribunale di Rieti, Giudice del Lavoro, di:

- a) Previo annullamento e/o disapplicazione del DM 50/2021 e dei DDG nn. 553-554-555-556-557 del 2023, nonché di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente ivi comprese le graduatorie per il personale ATA provinciali di I fascia, di circolo e di Istituto – III fascia, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle medesime graduatorie per il personale ATA, nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati pienamente (6 punti per anno; 0,5 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni) solo se prestati in costanza di nomina, precludendo all'aspirante ATA che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie ATA di far valutare il periodo di leva in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina”;
- b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, nelle graduatorie ATA di cui è causa, dell'integrale punteggio di 6 punti (invece di 0,60 punti) per l'anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso, oppure di 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare obbligatorio o frazione superiore a 15 giorni;
- c) condannare l'Amministrazione a riconoscere e ad attribuire ai ricorrenti il punteggio effettivamente dovuto, o il diverso punteggio, maggiore o minore, ritenuto da Codesto Giudice, collocando conseguentemente i ricorrenti nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di I e III fascia, ai fini delle assunzioni temporanee o delle immissioni in ruolo e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione, per il profilo di appartenenza;
- d) il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione in parte *qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti dei ricorrenti;
- e) con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito ai ricorrenti.
- f) Con vittoria di spese legali, oltre spese generali e oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore costituito, che si dichiara antistatario *ex* art. 93 c.p.c..

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.



PREMESSO

Il ricorso *ex art.* 414 c.p.c. che precede;

RITENUTO

- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori aspiranti indicati nelle graduatorie di Istituto I e III Fascia per la Provincia di Rieti, profilo personale ATA;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIM e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art.* 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i candidati – allo stato non identificabili – iscritti nelle graduatorie di Istituto I e III Fascia per la Provincia di Rieti, profilo personale ATA e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MI <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti gli aspiranti – allo stato non identificabili – iscritti nelle graduatorie di Istituto I e III Fascia per la Provincia di Rieti, profilo personale ATA e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti – sarebbero retrocessi?”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIM, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in *“conto entrate eventuali e diverse”* del MIM, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

* * *



Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro ed è di valore indeterminabile. Pertanto, all'atto dell'iscrizione a ruolo sarà versato un contributo unificato di 259.00 euro.

* * *

In via istruttoria: ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dai ricorrenti e acquisito direttamente dal sito ufficiale dell'ATP di Rieti, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio dei fascicoli personali dei ricorrenti e di tutti i provvedimenti/atti/comunicazioni riguardanti i medesimi e ritenuti necessari per la definizione della controversia, ivi comprese la domanda di aggiornamento per il triennio 2017/2019, poi prorogato per il triennio 2018/2021, presentata dai ricorrenti.

Si depositano, tutti in copia:

-
- 1) Contratti individuali di lavoro a termine relativi all'anno scolastico corrente oppure a quello dell'ultimo servizio svolto e schede personali di valutazione titoli e servizi scaricate dal sistema SIDI;
 - 1**bis**) titoli di studio e fogli di congedo illimitato dei ricorrenti;
 - 2) domande dei ricorrenti per inserimento/aggiornamento in graduatoria ATA di I e III Fascia;
 - 3) D.M. n. 50 del 2021 e DDG nn. 553-554-555-556-557 del 2023;
 - 4) Graduatoria provinciale definitiva;
 - 5) n. 10 diffide PEC con relativa ricevuta attestante la consegna.

Con osservanza,
Roma, 20 dicembre 2023
Avv. Marco Isceri
- f.to digitalmente -

